

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

29 DICEMBRE 1964

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

7° ANNO N. 217

SOMMARIO

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

64/732/CEE :

Decisione del Consiglio del 23 dicembre 1963 relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia 3685/64

64/733/CEE :

Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia 3687/64

64/734/CEE :

Atto finale. 3698/64

64/735/CEE :

Scambio di lettere avvenuto il 12 settembre 1963 ad Ankara tra i Presidenti delle delegazioni della Comunità e della Turchia 3701/64

64/736/CEE :

Informazione sulla data dell'entrata in vigore dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia 3702/64

64/737/CEE :

Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia 3703/64

SOMMARIO (seguito)

64/738/CEE :

Informazione sulla data dell'entrata in vigore dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia 3704/64

64/739/CEE :

Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia 3705/64

64/740/CEE :

Informazione sulla data dell'entrata in vigore dell'Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia 3708/64

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1963

**relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'Associazione
tra la Comunità Economica Europea e la Turchia**

(64/732/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente l'articolo 238,

Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963,

Vista la consultazione del Parlamento Europeo in data 28 ottobre 1963 ⁽¹⁾,

DECIDE :

Articolo 1

Sono conclusi, approvati e confermati, a nome della Comunità, l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia e i suoi protocolli, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati ad Ankara il dodici settembre millenovecentosessantatre.

⁽¹⁾ GU n. 182 del 12.12.1963, pag. 2906/63.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica della presente decisione, conformemente all'articolo 31, comma 2, dell'Accordo di Associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

ACCORDO
che crea un'Associazione
tra la Comunità Economica Europea e la Turchia

(64/733/CEE)

SOMMARIO

TESTO DELL'ACCORDO

Preambolo	3687/64
Titolo I : I principi	3689/64
Titolo II : Attuazione della fase transitoria	3690/64
Capitolo 1 : Unione doganale	3690/64
Capitolo 2 : Agricoltura	3690/64
Capitolo 3 : Altre disposizioni di carattere economico	3690/64
Titolo III : Disposizioni generali e finali	3691/64

PROTOCOLLI

Protocollo n. 1 : Protocollo provvisorio	3693/64
Protocollo n. 2 : Protocollo finanziario	3695/64

PREAMBOLO

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
ed il Consiglio della Comunità Economica Europea,

da una parte,

Il Presidente della Repubblica di Turchia,

dall'altra,

Determinati a stabilire vincoli sempre più stretti fra il popolo turco ed i popoli riuniti nella Comunità Economica Europea;

Decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia e nella Comunità Economica Europea mediante un più rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonché a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della Comunità;

Prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia turca e la necessità di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato;

Riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunità Economica Europea agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità;

Decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI :

il Sig. Paul Henri Spaak, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

il Sig. Gerhard Schröder, Ministro degli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

il Sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

il Sig. Emilio Colombo, Ministro del Tesoro;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO :

il Sig. Eugène Schaus, Vicepresidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI :

il Sig. Joseph M.A.H. Luns, Ministro degli Affari Esteri;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA :

il Sig. Joseph M.A.H. Luns, Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea e Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA :

il Sig. Feridun Cemal Erkin, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

TITOLO I

I PRINCIPI

Articolo 1

Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

Articolo 2

1. L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

2. Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo precedente, è prevista l'istituzione progressiva di un'unione doganale alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli 3, 4 e 5.

3. L'Associazione comporta :

- a) una fase preparatoria;
- b) una fase transitoria;
- c) una fase definitiva.

Articolo 3

1. Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria economia, con l'aiuto della Comunità, in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nelle fasi transitoria e definitiva.

Le modalità di applicazione relative alla fase preparatoria, e in particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'Accordo.

2. La fase preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo proroga secondo le modalità previste nel Protocollo provvisorio.

Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.

Articolo 4

1. Durante la fase transitoria, le Parti Contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati :

— la progressiva attuazione di un'unione doganale fra la Turchia e la Comunità;

— il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonché lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo.

2. La durata di questa fase non potrà superare dodici anni, fatte salve le eccezioni che potranno essere previste di comune accordo. Tali eccezioni non devono ostacolare la realizzazione completa dell'unione doganale entro un termine ragionevole.

Articolo 5

La fase definitiva è basata sull'unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle Parti Contraenti.

Articolo 6

Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Articolo 7

Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA

Articolo 8

Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile.

Articolo 9

Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità.

Capitolo 1

Unione doganale*Articolo 10*

1. L'unione doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo si estende all'insieme degli scambi di merci.

2. L'unione doganale comporta :

— il divieto, tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, sia all'importazione che all'esportazione, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, delle restrizioni quantitative, nonché di qualsiasi altra misura di effetto equivalente intesa ad assicurare alla produzione nazionale una protezione contraria agli obiettivi dell'Accordo;

— nelle relazioni tra la Turchia ed i Paesi terzi, l'adozione della tariffa doganale comune della Comunità, nonché un ravvicinamento alle altre regolamentazioni applicate dalla Comunità in materia di commercio estero.

Capitolo 2

Agricoltura*Articolo 11*

1. Il regime di Associazione si estende all'agricoltura e agli scambi di prodotti agricoli, secondo modalità particolari che tengono conto della politica agricola comune della Comunità.

2. Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità, come attualmente completato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato stesso.

Capitolo 3

Altre disposizioni di carattere economico*Articolo 12*

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 13

Le Parti Contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 incluso e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento.

Articolo 14

Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 incluso del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Articolo 15

Le condizioni e le modalità di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica della Turchia.

Articolo 16

Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati nelle disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalità ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nel Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la Comunità, devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.

Articolo 17

Ogni Stato parte all'Accordo attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi.

Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

Articolo 18

Ogni Stato parte all'Accordo pratica in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 22

1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.

Articolo 19

Gli Stati membri della Comunità e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonché i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.

Articolo 20

Le Parti Contraenti si consultano al fine di facilitare tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunità che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca.

I residenti di ciascuno Stato membro beneficino di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Articolo 21

Le Parti Contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriori di Paesi terzi alla Comunità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute.

3. Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di Associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle

Parti Contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti.

Articolo 23

Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità, e, dall'altro, di membri del Governo turco.

I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.

Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimità.

Articolo 24

La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza può essere abbreviata per decisione del Consiglio di Associazione.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

Il Consiglio di Associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.

Articolo 25

1. Ciascuna Parte Contraente può ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunità, uno Stato membro della Comunità o la Turchia.
2. Il Consiglio di Associazione può dirimere la controversia mediante decisione; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.
3. Ciascuna Parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.

4. In conformità dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione stabilisce le modalità di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le Parti Contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 26

Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 27

Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunità da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dall'altro.

Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento Europeo e il Parlamento turco.

Articolo 28

Quando il funzionamento dell'Accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità, le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità.

Articolo 29

1. L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia.
2. Esso è pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti a quelli previsti dal paragrafo 2, comma 1 dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunità.

Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le Parti Contraenti.

Articolo 30

I Protocolli che le Parti Contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 31

L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con decisione del Consiglio presa

a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti dell'Accordo.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

Articolo 32

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui all'articolo 31.

Articolo 33

L'Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

PROTOCOLLO N. 1

Protocollo provvisorio

LE PARTI CONTRAENTI,

Consapevoli dell'importanza, particolarmente nella fase preparatoria, delle esportazioni di tabacco, uve secche, fichi secchi e nocchie per l'economia turca,

Desiderando adottare il Protocollo provvisorio previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di Associazione;

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono :

Articolo 1

1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione esamina se, tenendo conto della situazione economica della Turchia, gli è possibile stabilire, in forma di Protocollo addizionale, le disposizioni concernenti le condizioni, le modalità e il ritmo di realizzazione della fase transitoria prevista dall'articolo 4 dell'Accordo.

Il Protocollo addizionale sarà firmato dalle Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo l'esple-

tamento delle procedure costituzionali richieste da ciascuna di esse.

2. Se allo scadere del quinto anno il Protocollo addizionale non ha potuto essere stabilito, la procedura di cui al paragrafo 1 è di nuovo iniziata dopo un termine che sarà fissato dal Consiglio di Associazione e che non potrà eccedere i tre anni.

3. Le disposizioni del presente Protocollo rimangono applicabili sino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale e al più tardi sino alla fine del decimo anno.

Tuttavia, qualora il Protocollo addizionale sia stato stabilito ma non sia potuto entrare in vigore alla fine del decimo anno, il Protocollo provvisorio è prorogato per un periodo massimo di un anno.

Se alla fine del nono anno il Protocollo addizionale non avrà potuto essere stabilito, il Consiglio di Associazione decide in merito al regime successivo della fase preparatoria da applicare a decorrere dalla fine del decimo anno.

Articolo 2

Dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati membri della Comunità aprono, per le loro importazioni originarie e provenienti dalla Turchia, i sottoindicati contingenti tariffari annui:

- a) 24.01 — *Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco*

Unione economica belgo-lussemburghese	1.250 tonnellate
Repubblica federale di Germania	6.600 tonnellate
Francia	2.550 tonnellate
Italia	1.500 tonnellate
Paesi Bassi	600 tonnellate

Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961.

- b) *ex 08.04 — Uve secche (presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg)*

Unione economica belgo-lussemburghese	3.250 tonnellate
Repubblica federale di Germania	9.750 tonnellate
Francia	2.800 tonnellate
Italia	7.700 tonnellate
Paesi Bassi	6.500 tonnellate

Entro il limite di tali contingenti tariffari, ogni Stato membro applica un dazio doganale pari a quello da esso applicato alle importazioni degli stessi prodotti nell'ambito dell'Accordo di Associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961.

- c) *ex. 08.03 Fichi secchi (presentati in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 kg)*

Unione economica belgo-lussemburghese	840 tonnellate
Repubblica federale di Germania	5.000 tonnellate
Francia	7.000 tonnellate
Paesi Bassi	160 tonnellate

Nell'ambito di tali contingenti tariffari ogni Stato membro applica, sino al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla Tariffa doganale comune per i fichi secchi, un dazio doganale pari al dazio di base, nel senso dell'articolo 14, paragrafo 1, del Trattato che

istituisce la Comunità, diminuito della metà delle riduzioni che gli Stati membri della Comunità si accordano tra di loro.

Qualora le disposizioni del Protocollo provvisorio fossero ancora in vigore al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla Tariffa doganale comune per i fichi secchi, la Comunità adotta i provvedimenti tariffari necessari per conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le sono assicurati a norma del comma precedente, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 3.

- d) *ex 08.05 — Frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: nocchie*

Unione economica belgo-lussemburghese	540 tonnellate
Repubblica federale di Germania	14.500 tonnellate
Francia	1.250 tonnellate
Paesi Bassi	710 tonnellate

Nell'ambito di tale contingente tariffario ogni Stato membro della Comunità applica un dazio doganale ad valorem pari al 2,5 %.

Per questo prodotto, inoltre, gli Stati membri della Comunità, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, aboliscono totalmente i dazi doganali intracomunitari ed applicano integralmente la Tariffa doganale comune.

Articolo 3

A decorrere dal ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla Tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2, la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari per un volume equivalente alla somma dei contingenti nazionali aperti a tale data. Questa procedura si applica fatte salve le decisioni che saranno eventualmente prese dal Consiglio di Associazione, a norma dell'articolo 4, per l'anno civile successivo.

Tuttavia, per quanto riguarda le nocchie, questa procedura si applica soltanto al momento in cui sarà stato effettuato, per l'insieme degli altri tre prodotti, l'allineamento dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità sulla Tariffa doganale comune.

Articolo 4

A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di

Associazione può decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3. Salvo contraria decisione del Consiglio di Associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.

Articolo 5

Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, gli Stati membri della Comunità aprono, per il periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo, contingenti tariffari per un volume corrispondente ad un dodicesimo delle quantità indicate nell'articolo 2, per ciascun mese che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo.

Tuttavia, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere di aumentare i volumi dei contingenti tariffari che risultano dall'applicazione del comma precedente, allo scopo di tener conto del carattere stagionale delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 6

Allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione può decidere in merito a misure idonee a favorire lo smercio sul mercato della Comunità di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Sin dall'attuazione della politica agricola comune per il tabacco, le nocciole o i fichi secchi,

la Comunità adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia, tenendo conto del regime previsto per detta politica agricola comune, possibilità di esportazione equivalenti a quelle che le sono assicurate a norma del presente Protocollo.

Articolo 8

Qualora la Comunità aprisse contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la Turchia non sarà trattata meno favorevolmente, per quanto riguarda il livello dei dazi doganali applicabili nel quadro di tali contingenti tariffari, di un paese che non sia parte all'Accordo.

Articolo 9

La Turchia fa il possibile per estendere a tutti gli Stati membri della Comunità il trattamento più favorevole che essa riserva ad uno o più di essi.

Articolo 10

Sin dalla fase preparatoria oguna delle Parti Contraenti può sottoporre al Consiglio di Associazione ogni difficoltà inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di Associazione potrà, se del caso, rivolgere alle Parti Contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficoltà.

Articolo 11

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo

PROTOCOLLO N. 2

Protocollo finanziario

LE PARTI CONTRAENTI,

sollecite di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Associazione :

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono :

Articolo 1

Domande di finanziamento per progetti d'investimento che contribuiscano all'aumento della produttività dell'economia turca, favoriscano la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e si inseriscano nel piano di sviluppo turco, possono

essere presentate dallo Stato e dalle imprese turche alla Banca europea per gli investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

Articolo 2

Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 175 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 3

Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.

Articolo 4

1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.
2. Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli investimenti a redditività diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, altre speciali modalità di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi.
3. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

Articolo 5

1. La Banca può subordinare la concessione dei prestiti all'organizzazione di aste o di licitazioni.

La partecipazione a tali aste o licitazioni è aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della Comunità.

2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati.

3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale e in conformità delle finalità dell'Accordo.

Articolo 6

La Turchia si impegna a consentire ai debitori beneficiari di tali prestiti l'acquisto delle divise necessarie al rimborso, per capitale e interessi, dei prestiti stessi.

Articolo 7

Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunità.

Articolo 8

L'aiuto fornito allo sviluppo economico e sociale della Turchia alle condizioni indicate nell'Accordo e nel presente Protocollo costituisce uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto dallo Stato turco.

Articolo 9

Il presente Protocollo è allegato all'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Türkiye Cumhurbaşkanı adına,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Feridun Cemal ERKIN

Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M. A. H. LUNS

Im Namen des Rates der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté écono-
mique européenne,

Per il Consiglio della Comunità Econo-
mica Europea,

Voor de Raad der Europese Economische
Gemeenschap,

Joseph M. A. H. LUNS

ATTO FINALE

(64/734/CEE)

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, nonché
del Consiglio della Comunità Economica Europea,

da una parte,

del Presidente della Repubblica di Turchia,

dall'altra,

riuniti ad Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre per la firma dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia,

hanno adottato i testi seguenti :

- Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia,

nonché i protocolli qui di seguito elencati :

- Protocollo n. 1 : Protocollo provvisorio,
- Protocollo n. 2 : Protocollo finanziario.

I plenipotenziari hanno inoltre :

- adottato le dichiarazioni elencate qui di seguito ed allegate al presente Atto (allegato I) :
 1. Dichiarazione d'intenzione relativa alle uve secche in riferimento all'articolo 2 del Protocollo provvisorio;
 2. Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario;
 3. Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti Contraenti » che figura nell'Accordo di Associazione;
- e preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania qui di seguito elencate ed allegate al presente Atto (allegato II) :
 1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi;
 2. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente Atto saranno sottoposte, qualora se ne manifesti la necessità, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, nelle stesse condizioni dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Paul-Henri SPAAK

Türkiye Cumhurbaşkanına adına.

Feridun Cemal ERKIN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana

Emilio COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Joseph M. A. H. LUNS

Im Namen des Rates der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

Pour le Conseil de la Communauté éco-
nomique européenne,

Per il Consiglio della Comunità Econo-
mica Europea,

Voor de Raad der Europese Economische
Gemeenschap,

Joseph M. A. H. LUNS

ALLEGATO I

1. Dichiarazione d'intenzione relativa alle uve secche in riferimento all'articolo 2 del Protocollo provvisorio

La Comunità dichiara che non prevede di stabilire un'organizzazione comune di mercato per le uve secche.

2. Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario

Le Parti Contraenti dichiarano che :

1. Il valore dell'unità di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 2 del Protocollo finanziario è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

2. La parità della moneta di uno Stato membro della Comunità rispetto all'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.

3. L'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione del Protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parità di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo Statuto, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa a tale modifica.

Qualora uno o più Stati membri della Comunità non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio della Comunità Economica Europea esaminerà la situazione in tale modo creatasi e adotterà, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

3. Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti Contraenti » che figura nell'Accordo di Associazione

Le Parti Contraenti convengono di interpretare l'Accordo di Associazione nel senso che l'espressione « Parti Contraenti » che figura in detto Accordo indica, da un lato, la Comunità e gli Stati membri, oppure separatamente o gli Stati membri o la Comunità, e dall'altro la Repubblica di Turchia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione verrà ricavato dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità. In taluni casi l'espressione « Parti Contraenti » può indicare, durante il periodo transitorio del Trattato che istituisce la Comunità, gli Stati membri e, dopo la scadenza di detto periodo, la Comunità.

ALLEGATO II

Dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania**1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi .**

Devono esser considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i Tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

2. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino

L'Accordo di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle Parti Contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.

**Scambio di lettere avvenuto il 12 settembre 1963 ad Ankara
tra i Presidenti delle delegazioni della Comunità e della Turchia**

(64/735/CEE)

TRADUZIONE

Lettera del : Sig. Günther Seeliger, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

indirizzata al : Sig. Hasan Esat Isik, Ambasciatore, Presidente della delegazione turca

in data : 12 settembre 1963

Concerne : Problemi relativi alla manodopera in Turchia

Ankara, 12 settembre 1963.

Signor Presidente,

conformemente al desiderio da Ella espresso nel corso dei presenti negoziati, ho l'onore d'informarla che la Comunità accetta che il Consiglio di Associazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 e 12 dell'Accordo di Associazione, possa studiare, sin dalla fase preparatoria, i problemi relativi alla manodopera in Turchia.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.

(F.to) Günther Seeliger
Presidente della delegazione
della Comunità Economica Europea

TRADUZIONE

Lettera del : Sig. Hasan Esat Isik, Ambasciatore, Presidente della delegazione turca
indirizzata al : Sig. Günther Seeliger, Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea
in data : 12 settembre 1963
Concerne : Risposta alla lettera del Presidente della delegazione della Comunità Economica Europea

Ankara, 12 settembre 1963.

Signor Presidente,

con lettera in data 12 settembre 1963, Ella mi ha cortesemente comunicato quanto segue :

« Signor Presidente,

conformemente al desiderio da Ella espresso nel corso dei presenti negoziati, ho l'onore di informarla che la Comunità accetta che il Consiglio di Associazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 e 12 dell'Accordo di Associazione, possa studiare, sin dalla fase preparatoria, i problemi relativi alla manodopera in Turchia.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera. »

Ho l'onore di accusare ricevuta di questa comunicazione.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione.

(F.to) Hasan Esat Isik
Presidente della delegazione turca

**Informazione sulla data dell'entrata in vigore dell'Accordo
che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea
e la Turchia**

(64/736/CEE)

Il 28 ottobre 1964 è avvenuto a Bruxelles lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963. Conformemente all'articolo 32, l'Accordo è quindi entrato in vigore il 1° dicembre 1964.

ACCORDO**relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire
per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la
Comunità Economica Europea e la Turchia**

(64/737/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea e l'Accordo che crea un'Asso-
ciazione tra la Comunità Economica Europea e la
Turchia,

Considerando che è necessario definire la posi-
zione comune che i Rappresentanti della Comunità
e degli Stati membri dovranno adottare nell'ambito
del Consiglio di Associazione istituito dagli articoli
22 e 23 di detto Accordo e fissare le modalità
secondo le quali sarà definita detta posizione;

Considerando inoltre che è necessario stabilire
le norme secondo le quali saranno presi i provvedi-
menti per l'applicazione, nell'ambito della Comunità,
delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio
di Associazione;

Previa consultazione della Commissione della
Comunità Economica Europea,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE
SEGUONO :

Articolo 1

La posizione comune che i Rappresentanti
della Comunità e degli Stati membri devono pren-
dere nell'ambito del Consiglio di Associazione è
adottata in conformità delle seguenti disposizioni :

a) quando il Consiglio di Associazione è
investito di problemi che, secondo il Trattato che
istituisce la Comunità, vertono sulla politica com-
merciale, le corrispondenti disposizioni di detto
Trattato sono applicabili;

b) negli altri casi, la posizione comune è adot-
tata all'unanimità, dal Consiglio o dai Rappresen-
tanti dei Governi degli Stati membri riuniti in
seno al Consiglio, previa consultazione della Com-
missione.

Articolo 2

1. Le decisioni e raccomandazioni adottate dal
Consiglio di Associazione in quei settori che, ai
termini del Trattato che istituisce la Comunità,
sono di competenza della Comunità stessa, formano
oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti ema-
nati dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa
consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisioni e raccomandazioni del
Consiglio di Associazione vertano su un settore
che, ai termini del Trattato che istituisce la Comu-
nità, non è di competenza della Comunità stessa,
gli Stati membri prendono i provvedimenti d'appli-
cazione necessari.

Articolo 3

Le procedure definite nei precedenti articoli 1
e 2 non pregiudicano la ripartizione delle compe-
tenze tra gli Stati membri e la Comunità, quale
è stabilita dal Trattato che istituisce la Comunità.

Articolo 4

Uno Stato membro che ritenga necessario
fare ricorso all'articolo 25 dell'Accordo di Associa-
zione nei settori che non sono di competenza della
Comunità consulta preventivamente gli altri Stati
membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a
prendere posizione sull'azione dello Stato membro
di cui al comma precedente, la posizione presentata
dalla Comunità è quella dello Stato membro
interessato, a meno che i Rappresentanti degli
Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non
decidano altrimenti all'unanimità.

Articolo 5

1. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario,
potrà in qualsiasi momento procedere all'esame
delle disposizioni del presente Accordo. Le eventuali
modifiche saranno adottate dal Consiglio che deli-
bera all'unanimità, previa consultazione della Com-
missione.

2. Il Consiglio procederà alla revisione degli articoli 1, comma b, e 2, paragrafo (1) del presente Accordo al più tardi al termine della seconda tappa del periodo transitorio previsto dall'articolo 8 del Trattato che istituisce la Comunità. Le modifiche sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste

per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 7

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M. A. H. LUNS

Informazione sulla data dell'entrata in vigore dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia

(64/738/CEE)

La notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, prevista dall'articolo 6 dell'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, è stata effettuata il 17 novembre 1964 dal Governo che ha proceduto per ultimo a tale formalità. L'Accordo è quindi entrato in vigore a detta data, conformemente all'articolo 6.

ACCORDO

relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia

(64/739/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Visto il Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia e in particolare l'articolo 2,

Considerando che è necessario fissare le modalità di finanziamento dei prestiti previsti da detto Protocollo finanziario;

Considerando che occorre determinare la procedura d'approvazione delle domande di finanziamento;

Considerando che è necessario fissare le modalità per assicurare la gestione di questi prestiti,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

I prestiti previsti dal Protocollo finanziario sono concessi dalla Banca Europea per gli investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri.

Articolo 2

Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'articolo 4.

Articolo 3

Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato:

a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure

b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con:

1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,
2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.

Articolo 4

L'importo di 175 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 2 del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:

— Belgio	13 milioni	di unità di conto
— Repubblica federale di Germania	58,5 milioni	di unità di conto
— Francia	58,5 milioni	di unità di conto
— Italia	32 milioni	di unità di conto
— Lussemburgo	0,3 milioni	di unità di conto
— Paesi-Bassi	12,7 milioni	di unità di conto

Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall'articolo 5, le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.

Articolo 5

Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unità di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non è tenuto a fornire contributi supplementari né ad assumere altri oneri o rischi.

Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unità di conto. Tale impegno può in particolare assumere le forme seguenti:

a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b);

b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell'articolo 3, lettera b), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi;

c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla Banca di ottenere risorse presso terzi;

d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi.

Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera b), è necessario l'accordo preventivo dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.

Articolo 6

L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei prestiti concessi, non può, in linea di massima, superare i 35 milioni di unità di conto.

Le somme non impegnate per un anno si aggiungono alle somme disponibili per l'anno successivo.

Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.

Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7

Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parità rispetto all'unità di conto in vigore alla data del ritiro dei fondi in vista del versamento ai mutuatari.

I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso enti da esso designati.

I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che detti fondi vengano effettivamente utilizzati.

Articolo 8

Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unità di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale è fissato nell'articolo 2 del Protocollo finanziario.

Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalità o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è ritenuta non essere stata concessa.

I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'articolo 3; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parità in vigore alla data del versamento tra l'unità di conto e la moneta versata.

I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali è rimborsabile l'importo del prestito.

Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalità da convenire tra la Banca e ciascuno Stato membro.

Articolo 9

I principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei prestiti vengono stabiliti nel mandato conferito alla Banca Europea per gli investimenti.

Il Consiglio dei Governatori della Banca stabilisce le direttive relative alla politica che la Banca dovrà seguire tenendo particolarmente conto degli obiettivi fissati dall'Accordo di Associazione.

Articolo 10

I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali, fatte salve le disposizioni seguenti:

Le domande di prestito che abbiano formato oggetto di un parere favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile.

Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca — entro quattro settimane a decorrere dall'invio dei documenti — non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri.

In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilità della domanda.

Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alla sue riunioni.

Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione :

— Belgio	8
— Repubblica federale di Germania	33
— Francia	33
— Italia	18
— Lussemburgo	1
— Paesi-Bassi	7

Articolo 11

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.

Articolo 12

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Ankara, il dodici settembre millenovecentosessantatre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Paul-Henri SPAAK

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard SCHRÖDER

Pour le Président de la République française,

Maurice COUVE de MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Emilio COLOMBO

Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Joseph M. A. H. LUNS

**Informazione sulla data dell'entrata in vigore dell'Accordo
relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea
un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la
Turchia**

(64/740/CEE)

La notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, prevista dall'articolo 11 dell'Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia è stata effettuata il 17 novembre 1964 dal Governo che ha proceduto per ultimo a questa formalità. L'Accordo è quindi entrato in vigore a detta data, conformemente all'articolo 11.
